

Comune di Concesio

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.4.2021

SOMMARIO

Articolo 1.....	4
Oggetto.....	4
Articolo 2.....	4
Disposizioni generali.....	4
Articolo 3.....	4
Presupposto del canone	4
Articolo 4.....	5
Soggetto passivo.....	5
Articolo 5.....	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	5
Articolo 6.....	5
Rilascio dell'autorizzazione.....	5
Articolo 7.....	5
Occupazione per commercio itinerante	5
Articolo 8.....	5
Subentro, cessazione, rinnovo, rinuncia e revoca.....	5
Art. 9.....	6
Occupazioni abusive	6
Articolo 10.....	7
Criteri per la determinazione della tariffa.....	7
Articolo 11	7
Determinazione delle tariffe annuali	7
Articolo 12.....	8
Determinazione delle tariffe giornaliere.....	8
Articolo 13.....	8
Determinazione del canone e riduzioni.....	8
Articolo 14.....	9
Modalità termini per il pagamento del canone	9
Articolo 15.....	10
Rimborsi e compensazione.....	10
Articolo 16.....	10
Ravvedimento Operoso	10
Articolo 17.....	10
Accertamenti - Recupero canone.....	10
Articolo 18.....	11

Decadenza per mancato pagamento del canone	11
Articolo 19.....	11
Sanzioni e indennità	11
Articolo 20.....	12
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	12
Articolo 21	13
Autotutela	13
Articolo 22.....	14
Il Funzionario Responsabile.....	14
Articolo 23.....	14
Riscossione coattiva	14
Articolo 24.....	14
Regime transitorio.....	14
Articolo 25.....	14
Disposizioni finali	14
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	15
Allegato B - Elenco Strade Comunali	16

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati come definiti nel *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE E POSTEGGI ISOLATI* realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di CONCESIO adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 58 del 13/12/2016.
2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
Sono altresì fatte salve eventuali Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono a titolo oneroso, salvo diversa ed esplicita disposizione.
3. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente realizzata anche in strutture attrezzate destinati a mercati come definiti dal *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE E POSTEGGI ISOLATI* adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 58 del 13/12/2016.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a. su posteggi dati in concessione nelle zone mercatali, e su posteggi isolati;
 - b. in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
3. Per quanto riguarda l'individuazione delle aree pubbliche destinate al commercio e all'individuazione dei posteggi isolati, la configurazione e l'articolazione del mercato, degli orari, la fruibilità dell'area

mercato e l'individuazione delle zone vietate, si rimanda a quanto stabilito nel regolamento individuato al comma 1 del presente articolo e dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 4 **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5 **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche comunali è determinata dall'allegato "A"

Articolo 6 **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e di concessione di suolo pubblico nei mercati si rinvia al *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE E POSTEGGI ISOLATI* adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 58 del 13/12/2016 ed al quadro normativo vigente in materia.
2. L'istanza volta ad ottenere l'atto di concessione di occupazione del suolo pubblico nei posteggi mercatali e nei posteggi isolati deve essere inoltrata al Comune di Concesio tramite il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) che trasmetterà all'impresa il provvedimento finale.

Articolo 7 **Occupazione per commercio itinerante**

1. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato, con le modalità indicate dal *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE E POSTEGGI ISOLATI* adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 58 del 13/12/2016 e nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 8 **Subentro, cessazione, rinnovo, rinuncia e revoca**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione inviando comunicazione a mezzo pec o canale analogo diretta all'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 competente alla trattazione del procedimento.
5. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto nel *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE e POSTEGGI ISOLATI* adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 58 del 13/12/2016 ed alle disposizioni normative vigenti in materia, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente.
6. L'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
7. Per ogni altra disposizione relativa al subentro, cessazione, rinnovo, rinuncia e revoca si rimanda a quanto contenuto nel Regolamento menzionato al comma 5 del presente articolo ed alle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 9

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo/concessorio;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto dal pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui all'art. 1 comma 179 Legge 296/2006, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa occupazione fosse stata regolarmente autorizzata.

4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Gli occupanti abusivi sono obbligati verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. TTale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
7. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza– ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981.
Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 10

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - d) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - e) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - f) durata dell'occupazione;
 - g) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 11

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, con la quale è determinato il canone da corrispondere e ne costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale, su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la

sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono definiti secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 12

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, con la quale è determinato il canone da corrispondere e ne costituisce la tariffa ordinaria.
Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale, su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono definiti secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
4. Qualora l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 13

Determinazione del canone e riduzioni

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo di occupazione, in ragione della superficie occupata.
La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.
5. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 14

Modalità termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando in via ordinaria PagoPa – art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – *Codice dell'amministrazione digitale - Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche* – e solo in via sussidiaria le altre modalità previste dal medesimo codice, come disposto dall'art. 1 c. 844 della Legge 160/2019.
2. Per le occupazioni temporanee o periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
Per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 marzo – 31 maggio – 31 luglio – 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per le annualità successive il canone va corrisposto entro il 31 marzo.
Per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 marzo – 31 maggio – 31 luglio – 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, poiché lo stesso è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 12,00.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 19 e 20 del presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
9. Per le scadenze di pagamento che cadono in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 15

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, da comunicare al Comune entro lo stesso termine.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.
La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento comunicato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.
5. Non si procede al rimborso per somme pari o superiori a 12,00 €

Articolo 16

Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta in conformità a quanto disposto dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997 e all'art. 18 del vigente Regolamento delle Entrate
2. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario incaricato, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 17

Accertamenti - Recupero canone

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, è effettuato:
 - a. dalla Polizia Municipale,

- b. dagli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179
- c. dal Responsabile dell'Entrata
- d. da altri dipendenti del Comune o del Concessionario incaricato

e si conclude con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada dal personale a ciò abilitato, sono trasmessi all' Ufficio Tributi del Comune di Concesio ovvero al Concessionario incaricato delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario incaricato provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge n. 160/2019.

Articolo 18

Decadenza per mancato pagamento del canone

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, determina decadenza della concessione o autorizzazione.
2. L'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 competente notifica secondo i termini di legge al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateizzazione.
Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo carico un nuovo avvio del procedimento che prevedrà la sospensione dell'autorizzazione per 20 giorni di mercato.
Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolte non onorate.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 19

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie e l'obbligo di rimozione delle opere abusive, stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate

nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge n. 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando
- permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile
 - temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio.

Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689 ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
4. In caso di mancata dichiarazione e contestuale mancato versamento si applica il principio di assorbimento, secondo il quale la sanzione più grave assorbe quella minore.
5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro 100,00
6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 20

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2 della Legge n. 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore e sono rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, il deposito e la custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio.

L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore.

Nei casi di necessità e urgenza, l'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 dispone il ripristino d'ufficio.

Le spese per il ripristino, eseguito dal personale dell'ente o da esso incaricato, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 21

Autotutela

1. Il soggetto destinatario dell'atto di accertamento, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.
L'eventuale diniego all'annullamento dell'atto, deve essere adeguatamente motivato e comunicato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 22

Il Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Articolo 23

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario incaricato delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 24

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.
3. In fase di prima applicazione per l'anno 2021 il termine di versamento del canone è posticipato al 31/12/2021.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativi al periodo d'imposta antecedenti l'anno 2021

Articolo 25

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune, area privata soggetta a pubblico passaggio sono classificate in n. 3 categorie.
2. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
3. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1a.
4. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1a.

Allegato B - Elenco Strade Comunali

Specie	Descrizione	Categoria 1
PIAZZA	CADUTI DI NASSIRYA	1
VIA	BIAGI MARCO	1
VIA	BORSELLINO PAOLO	1
VIA	D'ANTONA MASSIMO	1
VIA	DELLA STELLA	1
VIA	DONATORI SANGUE	1
VIA	EUROPA	1
VIA	FALCONE GIOVANNI	1
VIA	GRANDI ACHILLE	1
VIA	NICOLINI GIULIO	1
VIA	NIKOLAJEWKA	1
VIA	ROSSA GUIDO	1
VIA	SEGHERIA	1
VIA	SEGNI ANTONIO	1
VIA	SORLINI VINCENZO	1
VIA	SORLINI VINCENZO dal civico182 al civico 230	1
VIA	ZAMMARCHI ANGELO	1
VIA	ZANARDELLI GIUSEPPE	1
VIA	ZOLA GIUSEPPE	1

Specie	Descrizione	Categoria 2
LARGO	CAPRIOLI ELENA	2
PIAZZA	GARIBALDI GIUSEPPE	2
PIAZZA	I MAGGIO	2
PIAZZA	PAOLO SESTO	2
PIAZZA	PRIMO MAGGIO	2
PIAZZA	SAN FRANCESCO D'ASSISI	2
PIAZZALE	CADUTI DEI LAGHER	2
VIA	ALBERA	2
VIA	ALIGHIERI DANTE	2
VIA	BACHELET VITTORIO	2
VIA	BASSEDA	2
VIA	BATTISTI CESARE	2
VIA	BRUSAFERRI TOMASO	2
VIA	CA' DE BOSIO	2
VIA	CAMERATE	2
VIA	CAMPAGNOLA	2
VIA	CARDUCCI GIOSUE'	2
VIA	CARROBBIO	2
VIA	CHIESA DAMIANO	2
VIA	COSTORIO	2
VIA	COTTINELLI ANTONIO	2
VIA	CROSETTE	2
VIA	DE GASPERI ALCIDE	2
VIA	DELLE MOIE	2

VIA	DI VITTORIO GIUSEPPE	2
VIA	DONIZETTI GAETANO	2
VIA	FORNACI	2
VIA	GALILEI GALILEO	2
VIA	GARDENIGA	2
VIA	GIOVANNI VENTITREESIMO	2
VIA	GRAMSCI ANTONIO	2
VIA	KENNEDY JOHN FITZGERALD	2
VIA	LODRONE FRATELLI	2
VIA	LOTTIERI ARMANDO	2
VIA	MADRE TERESA DI CALCUTTA	2
VIA	MARAVAGNE	2
VIA	MARCONI GUGLIELMO	2
VIA	MARTINENGO CESARESCO	2
VIA	MATTEI ENRICO	2
VIA	MATTEOTTI GIACOMO	2
VIA	MAZZINI GIUSEPPE	2
VIA	MINZONI GIOVANNI	2
VIA	MONTEVERDI	2
VIA	MONTINI GIUSEPPE	2
VIA	MORANDI GILLI	2
VIA	MORO ALDO	2
VIA	NATALI EUPLO	2
VIA	OLIVELLI TERESIO	2
VIA	PASCOLI GIOVANNI	2
VIA	PAVONI LODOVICO	2
VIA	PONTARA FAMIGLIE	2
VIA	RIZZARDI LUIGI	2
VIA	RODELLA ABELE	2
VIA	RODOLFO DA CONCESIO	2
VIA	ROMANINO	2
VIA	RONCAGLIE	2
VIA	SANGERVASIO GEROLAMO	2
VIA	SANT'ANDREA	2
VIA	SANTA GIULIA	2
VIA	SELVA	2
VIA	SORLINI VINCENZO dal civico 1 al civico 40	2
VIA	SPERI TITO	2
VIA	TOBAGI WALTER	2
VIA	TOSCANA	2
VIA	TRIPOLI	2
VIA	VALPIANA	2
VIA	VENETO	2
VIA	VENTI SETTEMBRE	2
VIA	VENTOTTO MAGGIO	2
VIA	VERDI GIUSEPPE	2
VIA	VIVENZI FRATELLI	2

Specie	Descrizione	Categoria 3
LARGO	GASPARO DA SALO'	3
LOCALITA'	FAITO	3
LOCALITA'	RANZONE	3
LOCALITA'	STELLA	3
PIAZZA	FONTANABONA ELENA	3
VIA	ABRUZZO	3
VIA	AGAZZI SORELLE	3
VIA	ALEARDO ALEARDI	3
VIA	ALGHISI PRIMO	3
VIA	ALOISIO GIACOMO	3
VIA	ANTONELLI TERESA	3
VIA	BELLINI VINCENZO	3
VIA	BERLINGUER	3
VIA	BEVILACQUA GIULIO	3
VIA	BONOMINI CARDINALE CELESTINO	3
VIA	BRODOLINI GIACOMO	3
VIA	CADIZZONE	3
VIA	CADUTI DEL LAVORO	3
VIA	CAMALDOLI	3
VIA	CANOSSI ANGELO	3
VIA	CAPITANIO ISIDORO	3
VIA	CARICATORE	3
VIA	CASA DEL PINO	3
VIA	CASELLO	3
VIA	CASTELLO	3
VIA	CATTINA EUGENIO	3
VIA	CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	3
VIA	CODOLAZZA	3
VIA	CONCHE	3
VIA	COSSINA MADDALENA	3
VIA	CROCE BENEDETTO	3
VIA	DE NICOLA ENRICO	3
VIA	DEI BIUSCONI	3
VIA	DEL PINO	3
VIA	DELLA SERIOLA	3
VIA	DIECI GIORNATE	3
VIA	DUE MURI	3
VIA	EINAUDI LUIGI	3
VIA	EMILIA	3
VIA	FEDERATIVO	3
VIA	FERMI ENRICO	3
VIA	FILZI FABIO	3
VIA	FONTANINO	3
VIA	FOSCOLO UGO	3
VIA	GENERALE ARMANDO DIAZ	3

VIA	GUERINI PAOLO	3
VIA	ISONZO	3
VIA	LIGURIA	3
VIA	LODRINE	3
VIA	MANDO'	3
VIA	MANIVA	3
VIA	MANZONI ALESSANDRO	3
VIA	MARCHE	3
VIA	MARCOLINI OTTORINO	3
VIA	MARENDONE	3
VIA	MARENZIO LUCA	3
VIA	MAZZOLDI GIUSEPPE	3
VIA	MELLA	3
VIA	MOLINO	3
VIA	MOLISE	3
VIA	MORETTI SANTO	3
VIA	MORETTO	3
VIA	MOTTA GIACOMO	3
VIA	OBERDAN GUGLIELMO	3
VIA	PACE	3
VIA	PALOSSO	3
VIA	PELLICO SILVIO	3
VIA	PIAVE	3
VIA	PIEMONTE	3
VIA	PIOVANELLI MARIO	3
VIA	QUARONE	3
VIA	QUATTRO NOVEMBRE	3
VIA	RAGAZZI DEL NOVANTANOVE	3
VIA	RANZONE	3
VIA	REMIDA GIUSEPPE	3
VIA	RONCADELLI	3
VIA	ROSSINI GIOACHINO	3
VIA	SABIN ALBERT	3
VIA	SANT'ONOFRIO	3
VIA	SANTA LUCIA	3
VIA	SAURO NAZARIO	3
VIA	TARTAGLIA NICOLO'	3
VIA	TORCOLO	3
VIA	TOSCANINI ARTURO	3
VIA	TRONTO	3
VIA	UMBRIA	3
VIA	VALSORDA	3
VIA	VANTINI RODOLFO	3
VIA	VENTICINQUE APRILE	3
VICOLO	DELLA MONICA	3
VICOLO	VAIARINI GHERARDO	3
VICOLO	VERDURA	3
	LOCALITA GRASSI DE LE COLE	3

